



*Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche*  
*Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Delibera n. 69/2013:** Parere della Commissione sulla comunicazione da parte del Comune di Cesano Maderno (Monza e Brianza) dell'avvenuta nomina di un componente OIV in sostituzione di un altro componente dimissionario (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009).

LA COMMISSIONE

PREMESSO CHE

-con nota del 16 maggio 2013 (prot. n. 4703 del 20 maggio 2013) il Segretario Generale della Città di Cesano Maderno (Provincia di Monza e Brianza), a seguito dell'adozione della delibera n. 12/2013 della Commissione comunicava che l'ente "con decreto sindacale n. 7 del 10 maggio 2013 ha nominato il dr. Andrea Scacchi, in sostituzione del dimissionario dr. Vincenzo Franantoni, quale componente dell'Organismo indipendente di Valutazione, già costituito in forma collegiale presso il comune di Cesano Maderno", trasmettendo il *curriculum* del nuovo componente e, con l'occasione, i *curricula* dei componenti già nominati con decreto del commissario straordinario n. 2/2012, non inviati in precedenza in ossequio alla delibera n. 121/2010;

-con nota dell' 11 giugno 2013 (prot. 5487 dell' 11 giugno 2013) la Commissione invitava la Città di Cesano Maderno a revocare il provvedimento di nomina del componente dell'OIV e a riformulare la richiesta nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e della delibera n. 12/2013, assegnando un termine di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale la Commissione avrebbe rilevato che la nomina è avvenuta senza la preventiva richiesta di parere e avrebbe pubblicato la delibera di parere non favorevole sul proprio sito istituzionale;

- con nota del 20 giugno 2013 (prot n. 6079 del 26 giugno 2013) l'amministrazione comunale rispondeva che la nota del 16 maggio 2013 "non era volta a richiedere il parere della Commissione, in quanto, al di là del *nomen*, l'ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 16 del d.lgs. 150/2009, costituendo il proprio organismo di valutazione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2009 e non applicando l'art. 14 dello stesso decreto" e, per tale ragione, chiedeva alla Commissione di "riformulare la nota, tenendo conto del fatto che la previsione regolamentare dell'ente esclude l'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 150/2009 e, pertanto, non è richiesto il parere della Commissione";

RILEVATO CHE

- secondo quanto disposto dalla citata delibera n. 23/2012, sostituita dalla delibera n. 12/2013, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti

dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;  
Piazza Augusto Imperatore, 32-00186 Roma  
www.civit.it

- qualora, invece, detti enti procedano alla nomina dell'OIV- o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d.lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione- devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 12/2012, previo parere favorevole della Commissione;

#### RILEVATO CHE

- nel caso in esame il Comune di Cesano Maderno ha ribadito la volontà di non ottenere il parere della Commissione, pur prevedendo l'istituzione dell'OIV;

#### RITENUTO CHE

questa Commissione deve dare pubblicità al fatto che tale decisione non è conforme ai suoi indirizzi sul punto;

#### DELIBERA

di inviare la comunicazione del presente provvedimento al Sindaco di Cesano Maderno e la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale.”

Roma, 31 luglio 2013

*Romilda Rizzo*